

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 199 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Alessandro D'AUSILIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO D'AUSILIO, calciatore della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché in occasione delle partite Roseto - Città di Termoli del 31.03.2019, e Roccasicura - Città di Termoli del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di eccellenza del Molise, benché ritualmente convocato, non si presentava deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta, e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro D'AUSILIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro D'AUSILIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina